

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.	
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	1395	RAFFAELLI 1398, 1401, 1402
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		SCRICCIOLO, <i>Relatore</i> 1398, 1401, 1402
Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4445)	1396	ZUGNO 1399, 1401, 1402
PRESIDENTE	1396, 1397	Disegno di legge (Discussione e approvazione):
BUZZETTI, <i>Relatore</i>	1396, 1397	Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali di truppa del corpo degli agenti di custodia (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (4443)
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1397	
SCRICCIOLO	1396	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
BIMA: Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 (3467)	1397	
PRESIDENTE	1397, 1398, 1403	
BIMA	1400, 1402	
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1402	
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1403
		La seduta comincia alle 10,10.
		VIZZINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tambroni.

Discussione del disegno di legge: Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione (4445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

« Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione ».

Il Relatore, onorevole Buzzetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 1967. Esso prevede l'abolizione totale della tassa di concessione governativa, attualmente in vigore, dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, della autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione. In base al n. 128 della tabella allegato A del vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, tale autorizzazione è assoggettata alle seguenti misure di tassa:

- 1) per le operazioni di importo fino a lire 100 mila, lire 500;
- 2) per le operazioni di importo da lire 100.001 a 500 mila, lire 2.000;
- 3) per le operazioni di importo da lire 500.001 a un milione, lire 4.000;
- 4) per le operazioni di importo superiore a un milione, lire 6.000.

Si tratta, come si vede, di tasse veramente basse sicché il mancato introito potrebbe essere facilmente compensato attraverso aumenti in altri settori. La necessità di abolire questa tassa è stata messa anche in rilievo dalla CEE. Infatti la Commissione permanente della Comunità economica europea, con pa-

rerì emessi a Bruxelles il 28 luglio e il 1° dicembre 1965, ha ritenuto che il tributo in questione sia una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione ed all'esportazione. Tale Commissione ha pertanto invitato il nostro Stato ad adottare, a norma degli articoli 13 e 16 del Trattato che istituisce la CEE, i provvedimenti necessari perché la tassa predetta venga ridotta del 66 per cento con effetto dal 1° gennaio 1966 e totalmente abolita, al più tardi, alla data in cui gli Stati avranno eliminato i dazi doganali applicati tra essi per le autorizzazioni riguardanti la importazione di merci dagli altri Stati membri della Comunità e perché la tassa stessa venga, invece, abolita con effetto immediato per le autorizzazioni rilasciate per effettuare l'esportazione di merci nell'ambito della CEE. Il presente disegno di legge, in attuazione di tali direttive, per ovvii motivi di perequazione tributaria ed anche per evitare possibili contestazioni in sede di GATT, ha ritenuto opportuno disporre, con effetto dal 1° gennaio 1966 a favore di tutti gli Stati anche se non membri della CEE, l'abolizione totale della tassa di concessione governativa attualmente stabilita dal sopraricordato n. 128 della tabella, allegato A, per il rilascio delle autorizzazioni ad attuare il commercio da e per l'estero.

Se si considera che si tratta di una tassa, come ho già detto, di modestissima entità, ma che crea una certa « impalcatura » per gli adempimenti e le formalità, si comprende il motivo della sua abolizione. Inoltre, in base al numero delle autorizzazioni per il commercio estero rilasciate negli ultimi anni, gravate ciascuna dal tributo di lire 3.000 (tributo mediamente calcolato), è possibile prevedere che la abolizione della tassa in questione, comporterà, al massimo, una diminuzione annua di gettito per l'erario di lire 100 milioni. Come già ho detto all'inizio della mia relazione, tale cifra sarà facilmente compensabile attraverso il provento derivante dal normale incremento delle altre tasse sulle concessioni governative.

Per queste ragioni ritengo opportuno raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale

SCRICCIOLO. Nel merito non avrei nessuna osservazione da fare. Devo solo rilevare la stranezza del fatto che l'abrogazione di questa tassa di concessione governativa ha decorrenza, secondo l'articolo unico del disegno di legge, dal 1° gennaio 1966. In pratica noi ci troviamo di fronte all'obbligo, che lo Stato

viene a contrarre, di una restituzione di una tassa che è già stata pagata, da parte di coloro che hanno avuto rapporti con il Ministero per il commercio con l'estero, per l'effettuazione di importazioni di merci straniere o di esportazioni di merci nazionali all'estero. In questa situazione immagino che il Governo e il relatore mi risponderanno che la decorrenza, che ho ora citato, deriva dal voto della Commissione permanente della Comunità economica europea, la quale ha emesso il 28 luglio e il 1° dicembre 1965 a Bruxelles quei noti pareri secondo i quali il tributo in questione sarebbe l'equivalente di un dazio doganale di importazione e di esportazione. Di qui la decorrenza dal 1° gennaio 1966. Dal punto di vista formale nessuna eccezione. Soltanto vorrei fare osservare che, a mio avviso, con questa decorrenza si verrà a creare una situazione di ingorgo, di appesantimento negli uffici, allorché si tratterà di effettuare questi rimborsi. Per questa ragione troverei più opportuno fissare tale decorrenza al 1° gennaio 1968. Questo spostamento di data non solo non danneggerebbe l'importazione o la esportazione ma faciliterebbe un certo snellimento nelle procedure burocratiche. Inoltre, così facendo, ci si uniformerebbe al voto della Comunità economica europea.

Prego pertanto i colleghi di prendere in considerazione questa eventualità anche al fine di facilitare le stesse finalità che il disegno di legge intende perseguire.

BUZZETTI, Relatore. Come ho già detto nella relazione, l'entità di ogni tassa pagata è minima (si è calcolato un tributo medio di 3.000 lire). Pertanto è facile prevedere che gli imprenditori, che effettuano operazioni di importazione e di esportazione, non avranno alcun interesse ad instaurare pratiche con lo Stato per chiedere rimborsi di modestissima entità. Infatti, trattandosi di 3.000 lire, le spese e la perdita di tempo sarebbero maggiori dell'utile che essi potrebbero conseguire. A mio avviso, dunque, il pericolo al quale ha accennato l'onorevole Scricciolo di possibili ingorghi non ha ragione di essere, ad eccezione di qualche caso marginale.

Per queste ragioni, non ritengo opportuno modificare il disegno di legge, anche perché, così facendo, saremmo costretti a tornare all'altro ramo del Parlamento con il rischio di perdere dell'altro tempo prezioso.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei pregare l'onorevole Scricciolo di non insistere nella sua proposta di spostare al 1° gennaio 1968 la data per l'abrogazione della tassa. Prima di tutto il Governo non

crede che si creeranno quegli ingorghi ai quali ha accennato l'onorevole Scricciolo ed in secondo luogo non è possibile ostacolare in nessun modo le richieste dei rimborsi che potranno essere avanzate dagli imprenditori. Questo anche se è possibile prevedere che pochissimi saranno coloro che tali richieste avanzeranno.

Tra l'altro su questo problema si è dibattuto anche al Senato, ove si è raggiunto un accordo circa l'opportunità di mantenere fermo l'atteggiamento del Governo nei confronti delle raccomandazioni della CEE. Per queste considerazioni vorrei raccomandare l'approvazione del testo del disegno di legge senza apportare allo stesso alcun emendamento, per evitare che il disegno di legge medesimo debba tornare all'esame del Senato.

SCRICCIOLO. Desidero rilevare che le considerazioni avanzate dall'onorevole relatore e dall'onorevole sottosegretario giustificano, in un certo senso, le perplessità da me espresse; personalmente sono convinto, infatti, che le richieste di rimborso saranno avanzate, e che queste richieste creeranno qualche imbarazzo al Governo. Non desidero comunque ritardare l'iter legislativo di questo disegno di legge e per questa considerazione non insisto sulla mia proposta; dichiaro però che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il Governo hanno precisato il proprio pensiero.

L'articolo unico del disegno di legge recita:

« È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1966, il n. 128 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 (3467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge e d'iniziativa del deputato Bima: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 » (3467).

Il relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

Desidero premettere che l'articolo 45 della Carta costituzionale contiene uno speciale riconoscimento nei confronti della cooperazione in genere; per questo nel 1947 venne emanata la legge cui ho precedentemente accennato, legge che ha creato la Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro. Questa sezione speciale ha iniziato la sua attività con un fondo di dotazione di 6 miliardi complessivi; fondo destinato ad operare per ogni tipo di attività creditizia nel ramo cooperativo, sia in quello agrario, sia in quello fondiario ed in quello edile, sia in quello cinematografico e peschereccio, senza alcuna distinzione relativa alla durata del credito; non si faceva infatti alcuna distinzione per il fatto che il credito fosse a lungo, a medio o a breve termine. La particolare facilitazione prevista in questa legge conteneva un altro provvedimento estremamente importante e significativo, relativo ad un regime fiscale di favore per l'abbonamento annuo onnicomprensivo per tutte le operazioni di credito fatte dalla stessa Sezione alla cooperazione.

La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bima è stata dettata dal fatto che l'esperienza di questi 18-20 anni ha rivelato la presenza di contestazioni nell'applicazione dei benefici, e particolarmente per quanto concerne l'abbonamento annuo. Tale esperienza ha anche rivelato l'esistenza di restrizioni che hanno comportato una qualche incertezza interpretativa, cui si vorrebbe ovviare mediante l'articolo unico della proposta di legge in esame, che dovrebbe avere lo scopo di fornire l'interpretazione autentica della legge del 1947.

Gli onorevoli colleghi hanno certo letto il testo di questa proposta di legge, testo che mira a sciogliere ogni riserva e a chiarire tutti i motivi di restrizione che si sono verificati per la sua applicazione nel campo del credito alla cooperazione. Come relatore desidero far osservare che dal 1947 ad oggi la legislazione è stata innovata, dato che nel 1962 è intervenuta la legge n. 1228, la quale all'articolo 4 dice: « Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto partico-

lari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitino il credito a medio o a lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio o a lungo termine ».

Ciò significa che le norme della legge del 1947 hanno subito, in seguito all'approvazione della legge del 1962, la restrizione da me precedentemente sottolineata. Questa situazione ha dato vita a tutte le incertezze che si sono manifestate nel corso di questi ultimi anni, e ha dato anche vita ad un particolare rapporto di contestazioni tra il settore della cooperazione e il Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda il testo della proposta in esame, desidero dire che, al fine di dare un'interpretazione autentica, sarebbe necessario emendarlo tenendo presente ciò che dice l'articolo 4 della legge del 1962. Mantenendo il testo così com'è in pratica effettueremo una vera e propria deroga alla norma del 1962. Personalmente ritengo che sia necessario emendare il testo nel senso di coordinarlo alla legge del 1962 e desidero quindi preannunciare due emendamenti: il primo emendamento tende a sopprimere le parole « o durata » al quinto rigo del primo comma, mentre il secondo emendamento tende a sopprimere le parole « diretta o indiretta » al quinto rigo dell'ultimo comma.

Con queste considerazioni desidero raccomandare l'approvazione della proposta di legge Bima con le modifiche da me proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione compie operazioni con le imprese cooperative di ogni categoria, come sostiene il collega Scricciolo, aggiungerei inoltre che è però sottoposta a quei controlli che la legge del 1947 all'articolo 9 affida al Ministero del lavoro.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, fu istituita la sezione di credito per la Banca del lavoro; si tratta di una legge che ebbe una lunga storia che si potrebbe però così riassumere: esisteva la Banca della cooperazione che nel 1912 aveva concesso crediti in lire attuali per 70 miliardi. Detta banca durante il fascismo fu trasformata nella Banca nazionale del lavoro (dicono i operatori di antica data che fu così distolta dagli scopi per cui era nata). Si potrebbe dire che la legge istitutiva per il fondo della sezione di credito alla cooperazione è una riparazione

molto modesta perché dà origine ad un fondo di rotazione di non grande entità e che tra l'altro non ha analogia con nessuno degli altri fondi che hanno costituito le sezioni di credito speciali per particolari settori (vuoi l'Artigian-Cassa, vuoi la Cassa per la piccola proprietà contadina). Siamo tutti d'accordo nel dire che la sezione è insufficiente rispetto alle esigenze manifestatesi nel tempo e soprattutto alle necessità di sviluppo collegate con particolari settori, quale quello edilizio, sui quali lo stesso piano quinquennale pone l'accento. Si deve aggiungere che l'attività di questa sezione di credito, che nel corso di 20 anni ha erogato molti miliardi di finanziamenti (pochi rispetto alle necessità, ma tanti se si guarda all'attività in sé considerata), si è svolta in un regime — direi — un po' eccezionale in Italia, cioè « senza perdite » in virtù del sistema di controllo ed anche della buona salute delle aziende cooperative. L'articolo 9 della legge sopracitata nel 1947, probabilmente in considerazione della inadeguatezza del fondo a soddisfare le esigenze, stabiliva un trattamento preferenziale che teneva conto anche del fatto che la sezione per il credito cooperativo non operava a tasso agevolato. Il trattamento particolare riguardava il settore tributario.

Quand'è che il legislatore — a mio avviso disavvertitamente o per una esigenza politica, quello del reperimento delle entrate — ritenne di intervenire nell'attività di questa sezione di credito? Nel 1962. Noi ricordiamo i termini della discussione della legge, la cosiddetta legge Trabucchi. Numerose osservazioni furono mosse a quel provvedimento ed anche numerose critiche furono avanzate sul piano tecnico in quanto comportava delle norme che nessuno in quel momento nell'ambito della Commissione e credo nemmeno del Parlamento e del Governo avrebbe voluto introdurre. Io vorrei rovesciare i termini con i quali il relatore ha presentato la legge del 1962. Essa in realtà non conteneva norme aventi per oggetto un particolare trattamento: si potrebbe sostenere che la legge del 1962 non deve essere applicata. E per tranquillità dell'onorevole Scricciolo posso dire che ancora oggi (e spero di non rivelare segreti che possano ridestare l'interesse dell'amministrazione — del resto ho fiducia in lei, onorevole Gioia!) non tutti gli uffici tributari hanno applicato la legge del 1962. Infatti molti uffici sono convinti nella loro coscienza che la legge istitutiva del 1947 non è stata colpita da quella del 1962, e questa è anche la mia opinione. Perché il collega Bima ha presentato la

presente proposta di legge? Appunto per risolvere una questione per altro controversa facendo riferimento alla legge istitutiva in considerazione della insufficienza del fondo a fronte delle esigenze attuali. Ma in verità la Banca del lavoro non ha dei problemi insolubili. Se aumenta il costo delle operazioni della sezione di un certo ammontare vorrà dire che le cooperative che prima ricevevano crediti al tasso del 5,50 per cento ora li riceveranno all'interesse del 5,65 per cento. Il che non è poi una questione di vita o di morte. La preoccupazione dell'onorevole Scricciolo è di evitare che si torni indietro.

Noi si tempererebbe, come dice l'onorevole Scricciolo, ma in modo tale da mandare nel nulla lo scopo che ci proponiamo di raggiungere. Pertanto, sono contrario alla posizione che l'onorevole Scricciolo ha, del resto, motivato molto onestamente. Io credo che egli stesso non ignori che, introducendo simili emendamenti all'articolo 1, ritorneremo al punto di partenza; di conseguenza, potrei essere io, doman l'altro, a presentare un'altra proposta per richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sul problema. In sintesi, credo che la chiarezza dell'articolo 9 del decreto legislativo del 1947 non possa essere scalfita dalla successiva legge del 1962, relativa ad agevolazioni e trattamenti particolari. Infatti, malgrado si tratti di un trattamento particolare, è pur sempre un trattamento legato al momento istitutivo e praticato dal 1947 al 1962. Non metto in dubbio la buona fede del legislatore del 1962 e del Ministro proponente di allora. Pertanto, non può mancare l'affermazione di volontà che le norme in questione vivano ancora, in attesa che insieme con esse possano vivere altre norme, intraviste nel piano Pieraccini e auspiccate, perché necessarie, nella realtà della vita politica italiana.

ZUGNO. Alle parole dell'onorevole Raffaelli, senza dubbio, non è necessario aggiungere molte altre. Io credo che per poter valutare la natura della proposta di legge Bima, la sua portata e, quindi, la necessità che essa sia approvata, occorre tener presenti due aspetti: il dettato costituzionale, che configura in una certa luce proprio la cooperazione, e la legge istitutiva, che testé l'onorevole Raffaelli ha voluto descrivere con una illustrazione che può definirsi storica, attraverso la formazione di questa sezione speciale per il credito alla cooperazione. Considerati questi due motivi fondamentali, la Sezione speciale del credito alla cooperazione è unica in Italia e non può collegarsi alla natura di altre

sezioni, di credito fondiario, di credito artigianale; e così via, in cui la distinzione tra operazioni — a breve o a lungo termine — è sempre possibile, mentre invece per la natura della Sezione in questione, la distinzione delle operazioni è veramente cosa impossibile, anche perché molto spesso vi sono operazioni che diventano a lungo soltanto perché, ad esempio, si verificano cessioni di credito collegate a certe opere o costruzioni, non dimenticando che nello statuto, che non è stato modificato da alcuna legge, è detto che tutte le operazioni della Sezione del credito (di acquisto o vendita di immobili, eccetera) sono esenti da ogni imposta. Mi domando: se lo statuto di questa Sezione presenta una così ampia agevolazione in funzione di quello che è il fine del dettato costituzionale, è mai possibile immaginare che la legge n. 1228 del 1962 abbia voluto in qualche modo modificare il trattamento tributario della Sezione stessa? Dirò di più: in più occasioni sono state date assicurazioni circa il fatto che la modifica in questione non aveva influenza sulla legislazione della cooperazione e, quindi, della Sezione del credito. Tanto è vero che questa norma in gran parte non è stata applicata. Ciò dimostra che effettivamente l'intenzione del legislatore non era quella di estendere l'innovazione della legge del 1962 anche alla Sezione del credito, ma quella di applicarla a tutte le operazioni (distinguendo tra credito a breve o a lungo) di quegli enti che normalmente svolgono operazioni creditizie a breve, a medio o a lungo termine. Così stando le cose, ritengo che quella in discussione debba essere considerata veramente una norma interpretativa, cioè di una legge che, essendo stata interpretata al di là di quella che era l'intenzione del legislatore opportunamente deve essere precisata. Ciò poteva essere probabilmente fatto con istruzioni da parte del Ministero competente. Infatti, penso che se il Ministero fosse immediatamente intervenuto con una precisazione, difficilmente si sarebbe giunti alla confusione oggi esistente per quanto riguarda le operazioni del credito alla cooperazione. Tuttavia, arrivati a questo punto, occorre che con una legge si precisi che la funzione istituzionale della Sezione del credito attiene a questo complesso di operazioni, che sono a breve o a lungo a seconda delle più varie operazioni compiute dalle cooperative. E il soggetto che deve essere considerato come motivo e causa della esenzione, non è l'operazione in sé stessa. Tutta la legislazione sulla Sezione del credito è in funzione del fatto che non venga considerata la tale

o la tal altra operazione, bensì tutte le varie operazioni come riferite all'ente cooperazione. Una volta che il soggetto è la cooperazione, si acquista il diritto all'esenzione. Se questa è la *ratio* della legge del 1947, non vedo come la legge del 1962 abbia potuto toccare il soggetto. Il soggetto, infatti, non è stato toccato e, di conseguenza, tutte le operazioni da esso compiute debbono essere considerate come impregiudicate dalla legge citata. Siccome allora esisteva una disposizione che stabiliva un abbonamento, un conglobamento delle varie imposte, detto conglobamento, senza che leggi successive lo modificassero specificamente, non avrebbe potuto (mediante imposte sulle società o obbligazioni) incidere sul credito della cooperazione. Comprendo che se queste leggi successive, relative a nuove imposte, fossero esistite nel momento in cui la sezione di credito è stata istituita, avrebbero inciso sull'entità dell'abbonamento. Prendiamo pure in considerazione queste nuove imposte e assoggettiamo ad esse anche la Sezione del credito; ma non si faccia distinzione di durata tra breve, lungo o medio termine, perché allora sconvolgeremmo le basi della legge del 1947. Prego pertanto sia il rappresentante del Governo sia il relatore di non insistere sul problema della durata, perché non si tratta tanto di un aggravio alla Banca, quanto di un colpo veramente mortale alla natura della Sezione del credito e, quindi, alla cooperazione.

Mi permetto pertanto di proporre due emendamenti. Il primo di essi è soltanto formale: esso tende a sostituire, al secondo comma, le parole: « si estende anche », con le altre: « si applica altresì ». L'altro emendamento tende ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « di ogni tassa ed imposta, diretta o indiretta », le altre: « ad eccezione dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni ».

BIMA. Signor Presidente, non avrei neppure dovuto prendere la parola, perché su questa mia proposta di legge abbiamo già discusso anche in precedenti sedute. Naturalmente, la discussione che ha condotto alla presentazione di questa proposta praticamente si potrebbe fare nei confronti di tutte le leggi agevolative in materia fiscale, le quali, dagli uffici finanziari, vengono sottoposte ad interpretazioni restrittive che molto spesso ledono e vulnerano la sostanza dei provvedimenti stessi. In particolare, sembra che gli uffici finanziari si siano accaniti nel sottilizzare in ordine a queste agevolazioni, proprio quando si tratta di crediti e di prestiti, o di altre operazioni simili.

Di qui discende la mia proposta, la quale tende a stabilire alcuni criteri generali, e a dare all'articolo 9 del decreto legislativo del 1947 un significato di applicazione universale.

A mio avviso, il senso della mia proposta è contenuto proprio nelle parole del primo comma, che specificano che il trattamento fiscale si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata. L'emendamento proposto dal relatore svuoterebbe la proposta di legge del suo significato; per cui mentre ringrazio il relatore e gli altri colleghi intervenuti, dichiaro di concordare con l'onorevole Zugno nel sostenere che la soppressione della parola « durata », porterebbe ad una mortificazione della mia proposta di legge ed eliminerebbe proprio la base su cui essa poggia.

Vorrei quindi pregare l'onorevole relatore di tornare sui suoi passi e dare a questo provvedimento, così come è stato da me formulato, quel significato che ad esso io ho inteso dare.

SCRICCIOLO, Relatore. Tutto il dibattito ha ruotato intorno alla questione fondamentale alla quale avevo accennato nella relazione introduttiva; cioè alla questione se l'articolo 4 della legge del 1962 abbia o meno vulnerato il significato del decreto legislativo del 1947, relativo alla cooperazione.

Secondo me, è così, anche se me ne debbo dolere insieme con il presentatore, e me ne debbo dolere con i colleghi Raffaelli e Zugno. La mia opinione è suffragata da un'attenta valutazione dell'articolo 4 della citata legge del 1962, il quale parla di: « abrogazione delle disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento ». Questo è il caso nostro.

RAFFAELLI. No, il caso è diverso.

SCRICCIOLO, Relatore. L'articolo prosegue affermando che l'abrogazione vale anche « per istituti o sezioni o aziende che esercitano il credito a medio o a lungo termine », e successivamente prosegue ancora: « per ogni altra operazione di credito speciale ». Segue poi l'enunciazione delle eccezioni: « salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634 », e così via; ma non si enuncia alcuna eccezione per il decreto legislativo del 1947.

A mio avviso, quando si formulò questo articolo 4, la volontà del legislatore era una volontà abrogativa delle particolari provvidenze del decreto legislativo del 1947; e, ripeto,

non posso che dolermene, ma lo stato della legislazione è questo. Pertanto, se vogliamo ritornare allo spirito che informò il decreto legislativo del 1947, noi possiamo farlo perché il Parlamento è sovrano, né il relatore ha obiezioni da questo punto di vista; ma allora dobbiamo avere il coraggio di modificare anche il titolo del provvedimento in esame, con un riferimento specifico anche all'articolo 4 della legge del 1962, altrimenti continueranno a sussistere i problemi interpretativi e le controversie tanto deprecate.

Siamo dunque espliciti e diciamo quello che vogliamo in modo da non lasciare poi agli uffici o allo stesso potere esecutivo (il quale qualche volta è indotto, per ragioni spesso comprensibili, ad interpretazioni restrittive); la possibilità di perdurare nelle restrizioni che sono state lamentate e che hanno dato origine alla proposta di legge del collega Bima.

Da questo punto di vista, sarebbe opportuno l'emendamento proposto dal collega Zugno.

RAFFAELLI. Vorrei precisare, per motivi di chiarezza, che quando si discusse la legge del 1962 (per intenderci, la legge Trabucchi), non venne posta formalmente la questione se il decreto del 1947 fosse compreso o escluso. Si trattò allora di una vivace discussione, e si ebbero molti chiarimenti di carattere non formale. Io ricordo che il rappresentante del Governo ebbe a rispondermi, quando io posi la questione, che anche se quel decreto non era compreso tra le esclusioni formali, in questo caso avrebbe trionfato la legge istitutiva, che non è una legge fiscale, ma una legge istituzionale. Non ricordo esattamente le parole, ma ricordo molto bene lo spirito della risposta.

ZUGNO. Ho l'impressione, dalle ultime parole dell'onorevole relatore, che vi sia la preoccupazione di eventuali rimborsi di somme che sono state pagate.

Vi sono due preoccupazioni. La prima è questa: che, stabilendo una interpretazione autentica, debbano essere effettuati dei rimborsi. Dichiaro immediatamente che io non sarei favorevole a rimborsi da effettuare.

Ma c'è un altro pericolo: che, lasciando intatto il decreto legislativo, ma non considerando interpretativa la proposta, e quindi facendo valere la decorrenza dalla pubblicazione, tutti i casi in cui non si è verificato lo accertamento, e in cui quindi determinate somme non siano state pagate, diano origine ad una serie di accertamenti, di richieste di

pagamento e così via. Cerchiamo di evitare questi due pericoli con un emendamento il quale stabilisca che le somme eventualmente pagate non sono rimborsabili.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Ciò vuol dire accogliere il concetto che l'articolo 4 della legge del 1962 aveva modificato il decreto legislativo del 1947!

BIMA. Per venire incontro al relatore, del quale riconosco la giustezza delle argomentazioni, non avrei difficoltà a modificare anche il titolo dalla mia proposta di legge, tanto più che secondo l'onorevole Zugno la legge del 1962 contrasterebbe alquanto con il decreto legislativo del 1947, che è quello ritenuto idoneo all'assolvimento di questi compiti. Perciò, se lo riteniamo, possiamo modificare il titolo ed eventualmente anche il primo comma dell'articolo unico, in modo da dare alla legge la finalità che vogliamo.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra che sostanzialmente tutti i colleghi intervenuti, compreso il relatore, siano favorevoli al provvedimento. La diversità di opinioni consiste nel vedere se si tratti di interpretazione del decreto legislativo del 1947 o se invece, come sostiene il relatore, non si tratti di una deroga alla legge del 1962. Il parere del Ministero è che si tratti di una deroga e non di una interpretazione autentica.

Debbo poi fare osservare che la proposta del collega Zugno, avanzata allo scopo di trovare un punto di incontro, non mi sembra che possa essere accolta. Infatti, se è vero che determinate cooperative hanno adempiuto a quello che hanno ritenuto un loro dovere, è altrettanto vero che non è possibile in questa sede procedere ad una sanatoria nei confronti di coloro che non hanno provveduto ai pagamenti. Quindi, se si tratta di una deroga, ha ragione il relatore e dobbiamo dire che il Parlamento riconosce giusto adottare questa disposizione in favore della sezione speciale per il credito alla cooperazione derogando ad altra legge. Ora, si può esaminare la possibilità prospettata dal collega Bima di trovare una soluzione che contemperasse le diverse esigenze, ma non mi pare che si possa predisporre seduta stante un emendamento idoneo.

Quindi, mentre mi dichiaro sostanzialmente favorevole alla proposta di modifica suggerita dal collega Zugno con il suo emendamento, dovrei chiedere il tempo necessario per esaminare insieme con il relatore la possibilità di risolvere questo problema con un

emendamento che consenta di addivenire ad una soluzione idonea.

ZUGNO. La mia proposta, lungi dal creare sperequazioni fra chi ha pagato e chi non ha pagato, voleva significare che il regime tributario stabilito inizialmente dovesse essere mantenuto ininterrottamente dal 1947 in poi. Ma poiché vi sono appunto queste due diverse situazioni, è evidente la necessità di fare in modo che chi ha pagato non abbia la possibilità di chiedere e ottenere rimborso: ed è altrettanto evidente che chi non ha pagato si trova ugualmente a posto per il fatto che la legge prevede appunto questa esenzione.

D'altra parte, queste distinzioni e queste sperequazioni sono caratteristiche di tutte le norme interpretative. Perciò dobbiamo, da uomini concreti, cercare di risolvere il problema in relazione alle situazioni esistenti.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A mio avviso, questo è un problema di minor conto. Il problema importante è quello di evitare che una deroga alla legge del 1962 possa poi consentire ad altri istituti che esercitano il credito a lungo e a medio termine di avanzare richieste analoghe.

RAFFAELLI. Questa preoccupazione non esiste.

ZUGNO. Potrebbe esistere! tuttavia, se si assume il profilo di una interpretazione autentica, nessuno può avanzare richieste del genere. Ecco perché l'esigenza viene soddisfatta meglio attraverso una interpretazione autentica.

RAFFAELLI. Nessuno può chiedere che si istituisca, poniamo, una Sezione speciale per imprese che producono determinati beni. Per l'appunto ho cercato di spiegare come è sorta la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. A mio avviso, si tratta di decidere che cosa vogliamo fare. Per parte mia, non ho nulla in contrario alla richiesta del sottosegretario di studiare la questione; vorrei però domandare se non si ravvisi l'utilità — utilità che già altre volte nel corso di questa legislatura è stata avvertita — di nominare un comitato ristretto per lo studio della questione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Non ho nulla in contrario.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche da parte del Governo non vi è opposizione a questa proposta; ho solo timore che si possa perdere del tempo.

ZUGNO. Forse è preferibile il comitato ristretto, per evitare che una soluzione proposta possa incontrare opposizione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Mi riservo di nominare il Comitato ristretto per l'esame dei preannunciati emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (4443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge tende a sostituire il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 per ovviare ad un errore materiale relativo allo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia. Si tratta di consentire agli interessati la possibilità di contrarre mutui con l'ENPAS estinguibili in cinque o dieci anni mediante la cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto.

La prima stesura del secondo comma dell'articolo 136 della legge di cui si è detto, infatti, parlava di concessione di mutui mediante la cessione del quinto estinguibili in cinque anni, con ciò distaccandosi dalla norma generale stabilita anche per l'equiparato stato giuridico degli agenti e sottufficiali del corpo di pubblica sicurezza.

A questa lacuna si provvede proprio con questo disegno di legge che, se approvato, consentirà l'estensione dei mutui, sempre mediante cessione del quinto, sia per un periodo di cinque anni che per un periodo di dieci anni.

Trattandosi in sostanza di colmare una piccola lacuna che più che altro può essere attribuita a dimenticanza, il relatore propone senz'altro l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4445).

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuri-

dico dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia » (4443).

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Voti Contrari 1

Voti favorevoli 28

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patri-
ni, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, So-

liano, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani, Vizzini, Zugno.

Si è astenuto sul disegno di legge 4445:

Scricciolo.

È in congedo:

Tambroni.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO